



53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore

LICEO SCIENTIFICO STATALE “RENATO CACCIOPPOLI” (con annessa sezione di CLASSICO)

Via Velleca, 56 - 84018 SCAFATI (SA) tel. 081.8633329 – fax 081.8567208

www.liceoscafati.it - saps15000v@istruzione.it C.F. 80024590657 C.M. SAPS15000V

Prot. 770/02-01 del 08/02/2019

LIMITI E CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE DI CUI ALL'ART. 45 2 comma del Decreto Ministeriale 129 del 2018 Approvato C.di I. del 07/02/2019

Affidamento dei lavori, servizi e forniture (Lettera (a art, 45 2 comma)

Il Dirigente scolastico, per acquisto di servizi e forniture di modica entità con necessità di urgenza, affidabilità e tempestività dell'intervento per il corretto funzionamento amministrativo e didattico , fino alla soglia di 1000,00 euro potrà procedere ad affidamento diretto senza comparazione di offerte e senza assicurare il rispetto della rotazione degli operatori economici.

Per acquisti di servizi, forniture e lavori di valore compreso tra 1001,00 euro e 10.000,00 euro, il Dirigente Scolastico, ai sensi del DM 129 del 2018, può operare mediante il ricorso ad affidamento diretto in piena autonomia garantendo l'economicità della fornitura e la rotazione dell'affido, evitando l'affidamento all'operatore economico che per la stessa categoria merceologica è già stato destinatario di un precedente affidamento. Nel caso in cui è necessario procedere ad affidamento nei confronti dello stesso operatore uscente la determina dovrà contenere una motivazione esaustiva.

Per le forniture di beni e servizi e lavori di valore superiore a 10.000,00 euro ma inferiore a 40.000,00 euro il Liceo ricorrerà all'affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.LVo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

In tal caso, nel rispetto di quanto stabilito dalle linee guida Anac n. 4 , Il Liceo, che intende procedere all'affidamento diretto per un importo superiore a 10.000,00 euro e inferiore a 40.000,00, procederà a comparare listini di mercato, avvalendosi di cataloghi presenti su internet o sul mepa, o confrontando almeno tre preventivi forniti dagli operatori economici.

In tal caso la scelta degli operatori sarà effettuata attingendo ad una graduatoria compilata in seguito a manifestazione di interesse che potrà essere pubblicata soprattutto con riferimento alle categorie merceologiche più ricorrenti.

Nel caso in cui si intende procedere a forniture di beni e servizi di importo compreso tra 40.000,00 e fino al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria il Liceo dovrà rispettare quanto previsto dal D. Lvo 50/2016, vale a dire dovrà espletare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando intervistando almeno 5 operatori.

Nel caso in cui si intende procedere a lavori di importo compreso tra 40.000,00 e fino al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria il Liceo dovrà rispettare quanto previsto dal D. Lvo 50/2016, vale a dire dovrà espletare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando intervistando almeno 10 operatori.

In questi casi si procederà a pubblicare preventivamente sul sito un avviso di manifestazione di interesse al termine della quale si costituirà una graduatoria dei soggetti da invitare. Se tale

graduatoria risulterà essere cospicua, si procederà a sorteggio pubblico nella data stabilita con avviso pubblicato sul sito.

In tutte le ipotesi descritte sarà obbligatorio verificare la presenza di Convenzioni Consip attive o ricorrere obbligatoriamente al Mepa nel caso di beni informatici.

Con riferimento alle verifiche dei requisiti degli operatori in caso di affidamento diretto o procedura negoziata si fa riferimento alle linee guida Anac n. 4 .

Dal 18 aprile 2018, ai sensi dell'articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE deve essere utilizzato esclusivamente in formato elettronico, e non più cartaceo, come indicato anche nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 30 marzo 2018. In caso di affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4, recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia, il Liceo potrà acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure un'autocertificazione ordinaria, nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, ai sensi del par. 4.2.3 delle citate Linee guida, è necessario acquisire il DGUE.

L'obbligo di acquisire il DGUE, ovvero l'autocertificazione ordinaria, si applica a tutti gli affidamenti sopra considerati, a prescindere da una soglia minima di spesa. Ai sensi dell'articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE può essere riutilizzato per successive procedure di affidamento, a condizione che gli operatori economici confermino la perdurante validità delle precedenti attestazioni. In tale dichiarazione l'operatore economico include l'indicazione del nuovo CIG, se disponibile (v. par. 5 delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla delibera n.556 del 31 maggio 2017), per la diversa procedura alla quale intende partecipare. Analoga operazione potrà essere adottata in caso di utilizzo dell'autocertificazione ordinaria.

Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto Il Liceo , prima di stipulare il contratto procede alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (art. 39)

I lavori eseguibili sono individuati dal Liceo che procederà ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell'ente proprietario dell'edificio.

Ai sensi dell'art. 39 comma 2 del D.I. 129/2018 il Liceo procederà all'affidamento di interventi, indifferibili e urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e pertinenze, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tal caso, procederà ad anticipare i fondi chiedendone il rimborso all'ente proprietario.

CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE (art. Lettera b) art. 45 2 comma)

Particolari progetti e attività possono essere cofinanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.

I fini istituzionali e/o le attività di tali aziende non devono essere in contrasto con le finalità educative istituzionali della scuola. Pertanto si dovranno escludere le aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento minorile, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente etc.).

Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'adolescenza, della scuola e della cultura.

Ogni contratto di sponsorizzazione deve essere ispirato ai principi della correttezza e trasparenza e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e servizi da parte dell'Istituzione Scolastica e/o degli alunni.

Ogni contratto ha una durata annuale e il soggetto interessato deve comunicare alla scuola:

- a) finalità e intenzioni educativo-formative;
- b) intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola.

L'Istituzione Scolastica si impegna a garantire un ritorno di immagine allo sponsor mediante la comparsa del logo e/o del suo nominativo sul materiale informativo prodotto dalla Scuola in relazione all'evento che vede coinvolto il finanziatore.

L'Istituzione Scolastica dovrà, a suo insindacabile giudizio, rifiutare qualsiasi sponsorizzazione nei seguenti casi:

- a) esistenza di un conflitto di interessi tra attività scolastica e quella dell'azienda sponsor;
- b) possibile pregiudizio o danno all'immagine della Scuola o alle sue iniziative;
- c) inopportunità della sponsorizzazione.

CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI.

Il Consiglio di Istituto può autorizzare Enti, Associazioni, privati, ad utilizzare temporaneamente locali scolastici per lo svolgimento di attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.

I destinatari delle attività devono essere ricadenti prioritariamente nel bacino di utenza dell'Istituzione.

La concessione può riguardare anche l'utilizzo dei locali degli edifici scolastici fuori dall'orario scolastico per attività rientranti in ambiti di interesse pubblico sulla base di richiesta dell'ente locale proprietario degli edifici, che sarà valutata caso per caso.

1. Il contratto deve prevedere le seguenti clausole e condizioni:

- a) la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l'attività educativa svolta nell'istituto stesso, non può essere limitativa delle attività didattiche dell'istituto;
- b) il periodo della concessione in uso dell'edificio e le modalità di utilizzo dei locali da parte del concessionario devono essere dettagliatamente precisate;
- c) il concessionario deve obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni;
- d) il concessionario deve assumere l'obbligo della custodia dell'edificio;
- e) il concessionario assume la responsabilità in ordine alle attività e destinazione dell'edificio;
- f) la scuola e l'ente proprietario dei locali devono essere tenute esenti da spese connesse all'utilizzo dei locali;
- g) il corrispettivo per l'uso dei locali è stabilito dal Consiglio d'Istituto, sentito l'ente proprietario, in maniera forfetaria oppure a compenso orario.

L'utilizzo dei locali viene negato a enti e privati che:

- a) in precedenza abbiano creato disagi all'Istituzione e/o danni alle strutture in uso
- b) perseguano scopi di lucro
- c) intendano svolgere attività di propaganda commerciale
- d) facciano un uso improprio degli stessi

Nei casi in cui le richieste superino le possibilità di accoglimento, la concessione dell'autorizzazione viene data, in ordine di priorità ad:

- a) associazioni ed enti che perseguano fini istituzionali di promozione sociale e culturale del contesto territoriale
- b) associazioni ed enti già beneficiari, negli anni precedenti dell'autorizzazione all'uso.

CONTRATTO DI UTILIZZAZIONE DEI BENI APPARTENENTI ALLA SCUOLA DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

L'utilizzazione temporanea dei sussidi e delle attrezzature appartenenti all'Istituzione scolastica può essere concessa, per fini istituzionali, in uso gratuito, al personale in servizio – previa richiesta al Dirigente Scolastico – con la garanzia di una utilizzazione corretta ed integra restituzione, sempre che non vada ad interferire sulla normale attività didattica.

L'Istituzione scolastica per assicurare il diritto allo studio, su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale e degli alunni maggiorenni, può concedere, in uso gratuito, beni mobili e libri, nonché programmi software, di cui sia licenziataria, con autorizzazione alla cessione d'uso.

Il Consiglio può, su formale richiesta, autorizzare soggetti esterni a utilizzare temporaneamente i beni e le attrezzature appartenenti all'Istituzione, solo in casi di comprovata affidabilità del richiedente (quale, ad es., l'ente locale, altre istituzioni scolastiche, associazioni del territorio), a condizione che non rechi intralcio al regolare svolgimento delle attività didattiche e non comporti aggravio di spesa per l'amministrazione.

Le istanze di utilizzo devono specificare:

- nominativo del responsabile
- durata complessiva dell'utilizzo;
- il programma e gli obiettivi che il richiedente persegue;
- l'assunzione di ogni responsabilità patrimoniale per eventuali danni apportati al bene e/o all'attrezzatura concessa in uso

Il Dirigente Scolastico concede direttamente i beni richiesti, solo in casi di estrema urgenza.

La concessione è sempre revocabile e non può mai estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.

Il dirigente è tenuto a fornire una annuale dettagliata relazione sui beni concessi in uso gratuito, con esclusione del servizio prestiti delle biblioteche.

CONVENZIONI RELATIVE A PRESTAZIONI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DEGLI ALUNNI PER CONTO TERZI.

Il personale docente e Ata può partecipare ad attività per conto terzi solo nell'ambito di progetti inseriti nella programmazione didattica; le prestazioni del personale sono quindi inserite nel normale orario di servizio, o nelle attività aggiuntive se al di fuori dell'orario settimanale di servizio.

Le prestazioni degli studenti sono sempre gratuite, perché inserite nella programmazione didattica. I compensi ricevuti dai terzi sono a favore dell'Istituto e costituiscono quindi un'entrata aggiuntiva che va a finanziare le attività scolastiche.

Le prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi previste può avvenire mediante stipula di convenzione che indica:

- a) natura e scopo della prestazione coerente con le finalità istituzionali della scuola e con il POF
- b) decorrenza e durata della prestazione
- c) modalità di svolgimento della prestazione.
- d) determinazione dei corrispettivi e modalità di liquidazione degli stessi

Nel caso di ex alunni o alunni della scuola, si procederà alla certificazione delle competenze e alla certificazione dei servizi resi ai fini del riconoscimento dei crediti formativi

Per gli alunni dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione dei genitori.

ALIENAZIONE DI BENI E SERVIZI PRODOTTI NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE O PROGRAMMATE A FAVORE DI TERZI.

L'alienazione di beni e/o servizi viene prevista in specifici progetti/attività.

Il ricavato dall'alienazione di beni e/o servizi viene inserito nelle entrate del programma finanziario con specifica causale oppure finalizzato ad azioni di solidarietà in collaborazione con enti ed associazioni no profit e/o di volontariato e/o ONLUS e/o enti locali

Il Consiglio di Istituto autorizza lo sfruttamento delle opere dell'ingegno con i seguenti criteri:

- a) prodotti degli alunni durante l'attività didattica: vendita su offerta in occasione di mostre;
- b) prodotti degli insegnanti a seguito sperimentazioni, progetti, ecc. con autorizzazione alla pubblicazione secondo le regole del mercato.

CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.43, comma 3 del D.M. n. 129 del 2018, soltanto per le prestazioni e per le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per l'inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità, o coincidenza di altri impegni di lavoro.

Il dirigente scolastico, sulla base del P.T.O.F. e di quanto deliberato nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola, sul proprio sito.

Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si intende stipulare.

Per ciascun contratto dovrà essere specificato:

- l'oggetto della prestazione
- la durata del contratto;
- l'eventuale corrispettivo proposto per la prestazione.

I contraenti cui conferire il contratto sono selezionati dal Dirigente mediante valutazione comparativa.

La valutazione viene effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato, che dovrà indicare:

- titoli culturali
- esperienze professionali
- pubblicazioni

Per la valutazione comparativa il Dirigente farà riferimento ai seguenti criteri, integrabili con altre voci indicate nei singoli bandi a secondo delle caratteristiche della prestazione richiesta:

- qualità e pertinenza della qualificazione documentata rispetto agli obiettivi del servizio richiesto
- congruenza dell'attività professionale e scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione
- eventuali precedenti esperienze didattiche e stessa tipologia di Progetto e/o prestazioni professionali
- minor onere economico a carico dell'Istituto.

I compensi lordi orari per le prestazioni previste dai contratti, in caso di attività didattiche o di azioni formative rivolte al personale, sono determinati nelle misure seguenti, salvo accordi per compensi forfetari o diversa indicazione per progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei PON:

- Per attività di docenza fino a € 80
- Per attività di progettazione e consulenza fino a € 23
- Per attività di coordinamento/tutor fino a € 30.

Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente provvede alla stipula del contratto. Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione; indicato al netto dell'IVA se dovuta, e dei contributi previdenziale e fiscale a carico dell'amministrazione;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le cause che danno luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

I titolari del contratto si assumono l'onere di assolvere a tutti i doveri previsti dalla normativa vigente.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è stabilita dagli artt.2222 e seguenti del C.C. 4. I contratti disciplinati dal presente regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno.

E' istituito presso la segreteria della scuola un registro dei contratti nel quale sono indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D. L.vo 30/3/2001. Gli incarichi conferiti sono comunicati al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 così come modificato dalla legge n. 190 del 2012.

Partecipazione a progetti internazionali (lettera i comma 2 art. 45)

Il Liceo è autorizzato a partecipare ai progetti internazionali consoni alle sue finalità dichiarate nel Ptof. Tali progetti, prima della presentazione, saranno comunicati al Consiglio con sufficiente anticipo, onde procedere alla delibera di approvazione. Sarà opportuno, nel richiedere i vari finanziamenti, tener conto del carico di lavoro ricadente sui docenti, sugli alunni e sull'ufficio di segreteria onde procedere a presentazione di un numero congruo di progetti.

Determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale (Lettera j) comma 2 art. 45).

Il fondo economale è determinato nella misura di 500 euro e per ogni spesa non potrà superare l'importo di 15 €. Il fondo economale può essere utilizzato soltanto per piccoli acquisti imprevisti, urgenti in riferimento ai quali la scuola non ha un contratto d'appalto in corso.

NORME FINALI

Il presente regolamento si applica anche nel caso di attività collegate al funzionamento generale della scuola.

Il regolamento ha efficacia finché non verrà ritirato dall'organo che lo ha approvato.